



VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 15 DELL'ASSEMBLEA GENERALE

OGGETTO: concessione in uso a Funivie Madonna di Campiglio spa di terreni da utilizzare per la realizzazione di un tracciato per slittini nei pressi di Malga Fevri.

L'anno **DUEMILASEDICI** addì **VENTITRE'** del mese di **DICEMBRE** alle **20.30** nella sala delle riunioni, a seguito di regolare avviso, si è convocata l'Assemblea Generale.

Sono presenti i Signori:

Castellani Zeffirino - PRESIDENTE

Cerana Luca

Fedrizzi Luigi

Leonardi Serafino

Bertolini Piero

Castellani Gioachino

Aldrighetti Marcello

Castellani Ezio

Bolza Daniele

Floriani Luigi

Bertelli Luigi 1962

Cerana Fortunato

Ballardini Elio

Ballardini Enzo

Maier Carlo

Ballardini Mario

Scalfi Leopoldo

Giovanella Alberto

Scalfi Alida

Simoni Bruno

Simoni Serafino

Giovanella Dino

Bertolini Onorio

Sono assenti i consiglieri: Aldrighetti Olimpia e Pretti Daniela (giustificate)

Assiste il Segretario dott. Giuseppe Stefani

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al n.3 dell'ordine del giorno.

Designati scrutatori i signori: Castellani Ezio e Cerana Fortunato

OGGETTO: concessione in uso a Funivie Madonna di Campiglio spa di terreni da utilizzare per la realizzazione di un tracciato per slittini nei pressi di Malga Fevri.

Prima della trattazione del punto all'ordine del giorno si allontana dall'aula, ai sensi dell'art. 14 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, il Consigliere Daniela Pretti.

Con contratto di data 4 novembre 2010 (rep. n. 86.022, racc. n. 15430, del dott. Paolo Franceschetti, notaio con studio a Tione di Trento) alcune aree di proprietà della Comunità delle Regole, situate sul C.C. Ragoli II sul Monte Spinale, sono state concesse in uso dall'1 ottobre 2010 al 30 settembre 2022 a Funivie Madonna di Campiglio spa per la realizzazione di aree sciabili ed impianti di risalita. Tale contratto è stato successivamente più volte integrato per concessione di ulteriori aree sciabili e realizzazione impianti a servizio delle stesse.

Con nota del 9 settembre 2016 (prot. 2370/2016) Funivie Madonna di Campiglio spa ha chiesto l'ampliamento della superficie concessa in uso relativa a 3.304 m² della p.f. 30/1 e mq 4.376 della p.f. 28/1 sul C.C. Ragoli II, per complessivi mq 7.680, per l'utilizzo di parte del sedime della strada forestale Fevri per realizzare, nella stagione invernale, una pista per slittini nel tratto dalla località Fontana dei Fevri a poco sotto la cima del Monte Spinale, al fine di integrare e completare l'offerta turistica invernale della ski area di Madonna di Campiglio. La richiedente ha precisato che non sono previste lavorazioni di nessun tipo ma solamente la battitura con gatto delle nevi della strada esistente, fatto salvo il posizionamento di alcune barriere in legno di larice naturale in alcuni brevi tratti della strada al fine di garantire la sicurezza degli utenti (come evidenziato nella planimetria a firma dell'ing. Giordano Farina di data settembre 2016).

Inoltre, poiché la strada forestale in questione è utilizzata dagli scialpinisti per la risalita da Madonna di Campiglio al Monte Spinale, Funivie Madonna di Campiglio ha individuato un percorso alternativo sistemando la vecchia strada esistente in loco, prevedendo il taglio di alcune piante.

In allegato alla nota sopra citata Funivia Madonna di Campiglio spa ha trasmesso una planimetria con l'indicazione del tracciato sulle aree di proprietà della Comunità delle Regole.

La concessione in uso di tale area a Funivie Madonna di Campiglio spa rientra nella competenza dell'Assemblea Generale.

Pertanto, al fine di accertare la fattibilità dell'iniziativa dal punto di vista urbanistico, richiedendo una deroga specifica al Piano del Parco Naturale Adamello Brenta, in quanto quella interessata dal nuovo tracciato non è prevista in tale strumento urbanistico quale pista da sci, con deliberazione n. 178/2016 il Comitato Amministrativo ha autorizzato il Presidente, quale legale rappresentante della Comunità delle Regole, a sottoscrivere, assieme a Funivie Madonna di Campiglio spa, la domanda di deroga al Piano del P.N.A.B. evidenziando che la richiesta di concessione in uso in parola avrebbe dovuto essere sottoposta all'Assemblea Generale successivamente all'ottenimento di detta deroga urbanistica.

In data 1 dicembre 2016 il progetto dell'opera in questione è stato depositato presso gli uffici del P.N.A.B. in libera visione al fine della presentazione di osservazioni in merito alla richiesta di deroga.

Inoltre, l'opera deve ancora essere autorizzata dalla Commissione di Coordinamento di cui alla L.P. 7/1987.

In data 15 dicembre 2016 (prot. 3316/2016) Funivie Madonna di Campiglio spa ha presentato il progetto dell'opera in questione elaborato dal dott. ing. Giordano Farina, responsabile tecnico della richiedente. Pertanto, nel corso della seduta odierna l'impresa richiedente ha leggermente modificato, rispetto al progetto depositato agli atti, la planimetria generale dell'intervento in relazione all'individuazione del percorso per gli scialpinisti, anticipando verso valle l'intersezione tra la pista per slittini e detto percorso. La planimetria generale così modificata è consegnata all'Amministrazione nel corso della seduta odierna, sostituisce quella precedente, ed è allegata sub A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Ai sensi del punto 3 del contratto di concessione sopra citato è previsto che: "In caso di aumenti delle superfici occupate per modifiche di tracce di impianti e piste esistenti, autorizzati dalle competenti Autorità

e concessi da questa Comunità, il canone annuo al metro quadrato da applicare alle nuove superfici corrisponderà a quello in atto per le attuali superfici, come aggiornato, ai sensi del punto 2 del presente contratto, al momento del rilascio da parte della Comunità delle Regole dell'autorizzazione all'ampliamento", attualmente pari a 0,15 €/mq.

Pertanto, l'eventuale concessione in uso dell'area in questione comporterebbe un canone annuo aggiuntivo di 1.152,00 € (7.680 €/mq x 0,15 €). Invece, non risulta necessario chiedere indennizzi per danni ambientali e per il mancato accrescimento legnoso in quanto il tracciato della pista per slittini sarebbe realizzato interamente sulla strada esistente, senza lavorazioni che ne modifichino la configurazione.

In considerazione delle ragioni della richiesta, finalizzata ad integrare e completare l'offerta turistica invernale della ski area di Madonna di Campiglio, del fatto che l'utilizzo della strada in periodo invernale quale pista per slittini non comporta alcuna significativa limitazione per l'utilizzo degli immobili della Comunità delle Regole nonché del fatto che è stato previsto un percorso alternativo per gli scialpinisti che frequentano la zona, si ritiene opportuno accogliere la richiesta di concessione alle condizioni di seguito elencate, emerse nel corso della discussione concernente il presente provvedimento nella seduta assembleare odierna:

- a) la concessione in parola avrà durata per due anni, ossia dalla data del presente provvedimento sino al 22 dicembre 2018;
- b) la planimetria generale dell'intervento che l'Assemblea Generale prende in considerazione al fine della concessione d'uso della pista per slittini è quella consegnata all'Amministrazione da Funivie Madonna di Campiglio spa nel corso della seduta odierna, con le modifiche di cui sopra relative al percorso alternativo per scialpinisti, allegata sub A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- c) le barriere di protezione lungo la pista per slittini dovranno essere rimosse al termine di ciascuna stagione invernale, come previsto nello studio di impatto ambientale presentato dall'impresa richiedente a corredo del progetto dell'intervento in parola;
- d) la stipula dell'integrazione contrattuale è subordinata all'effettivo ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio della pista in questione a cura e spese di Funivie Madonna di Campiglio spa.

A tal fine, al presente provvedimento è allegato sub B, quale parte integrante e sostanziale, lo schema di contratto di concessione in uso delle aree in questione: detto contratto dovrà essere sottoscritto nella forma della scrittura privata autenticata, con spese a totale carico di Funivie Madonna di Campiglio spa.

Considerato l'uso esclusivo delle aree in questione da parte di Funivie Madonna di Campiglio spa, è necessario sospendere il vincolo di uso civico sulle stesse per il periodo fino al 22 dicembre 2018. Peraltro, ai sensi dell'art. 15, c. 6, della L.P. 6/2005, non risulta necessaria l'autorizzazione del Servizio Autonomie Locali della P.A.T. in quanto il periodo di detta sospensione è inferiore a nove anni.

L'ASSEMBLEA GENERALE

- Udita la relazione sopra riportata;
- esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
- vista la L.P. 12/1960 "Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez";
- visto lo Statuto della Comunità delle Regole approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19462/III/B del 5 ottobre 1964;
- visto il regolamento di contabilità della Comunità delle Regole approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 16/2002;
- vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 30/2015 del 28 dicembre 2015 "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016" nonché le successive variazioni delle previsioni di bilancio;

- rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, al fine di consentire la prosecuzione dell'iter autorizzativo necessario già nei prossimi giorni;
- acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, espresso dal Segretario, e contabile, espresso dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 81, c. 1, del T.U.L.R.O.C., approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;

con voti favorevoli n. 16, contrari n. 7 (Daniele Bolza, Fortunato Cerana, Marcello Aldrighetti, Luigi Fedrizzi, Luca Cerana, Piero Bertolini e Onorio Bertolini), astenuti n. 0, su n. 23 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di concedere in uso, per le motivazioni espresse nelle premesse e ad integrazione del contratto di data 4 novembre 2010 sopra citato, a Funivie Madonna di Campiglio spa, 3.304 m² della p.f. 30/1 e mq 4.376 della p.f. 28/1 sul C.C. Ragoli II, per complessivi mq 7.680, aree costituenti parte del sedime della strada forestale Fevri nel tratto dalla località Fontana dei Fevri a poco sotto la cima del Monte Spinale, al fine della realizzazione di una pista per slittini da utilizzare esclusivamente nella stagione invernale, opera come prevista nel progetto a firma del dott. ing. Giordano Farina (prot. 3316/2016) che si richiama ed approva, alle specifiche condizioni di seguito riportate:
 - a) la concessione in parola avrà durata per due anni, ossia dalla data del presente provvedimento sino al 22 dicembre 2018;
 - b) la planimetria generale dell'intervento che l'Assemblea Generale prende in considerazione al fine della concessione d'uso della pista per slittini è quella consegnata all'Amministrazione da Funivie Madonna di Campiglio spa nel corso della seduta odierna, con le modifiche di cui sopra relative al percorso alternativo per scialpinisti, allegata sub A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
 - c) le barriere di protezione lungo la pista per slittini dovranno essere rimosse al termine di ciascuna stagione invernale, come previsto nello studio di impatto ambientale presentato dall'impresa richiedente a corredo del progetto dell'intervento in parola;
 - d) la stipula dell'integrazione contrattuale è subordinata all'effettivo ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio della pista in questione a cura e spese di Funivie Madonna di Campiglio spa;
2. di richiedere a Funivie Madonna di Campiglio spa, sulla base del contratto di concessione di aree sopra citato, un canone annuo aggiuntivo di 1.152,00 € (pari a 7.680 mq x 0,15 €/mq);
3. di approvare lo schema di contratto di concessione in uso delle aree in questione allegato sub B al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
4. di incaricare il Presidente, quale legale rappresentante della Comunità delle Regole, di sottoscrivere il contratto di concessione in uso sulla base dello schema sopra approvato autorizzando, fin d'ora, le modifiche di detto schema ritenute necessarie e che non mutino la sostanza dei rapporti contrattuali e specificando che saranno a carico di Funivie Madonna di Campiglio spa tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa;
5. di sospendere, ai sensi dell'art. 15 della L.P. 6/2005, il vincolo di uso civico gravante sulle aree concesse in uso a Funivie Madonna di Campiglio spa, come specificamente individuate nelle planimetrie citate in premessa dalla data del presente provvedimento e sino al 22 dicembre 2018, evidenziando che detta sospensione non necessita dell'autorizzazione del Servizio Autonomie Locali della P.A.T., essendo effettuata per un periodo inferiore a nove anni;
6. di incaricare gli uffici della Comunità delle Regole, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica, in particolare l'Ufficio Ragioneria di accertare, sugli appositi capitoli del bilancio di previsione, quanto dovuto da Funivie Madonna Campiglio spa a seguito della stipulazione del contratto di concessione in uso delle aree in questione;
7. di dichiarare, con voti favorevoli n. 16, contrari n. 7 (Daniele Bolza, Fortunato Cerana, Marcello Aldrighetti, Luigi Fedrizzi, Luca Cerana, Piero Bertolini e Onorio Bertolini), astenuti n. 0, su n. 23 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente


eseguibile, ai sensi dell'art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, al fine di consentire la prosecuzione dell'iter autorizzativo necessario già nei prossimi giorni;

8. di evidenziare che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:


- opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, c. 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

PARTICOLARI BARRIERE DI PROTEZIONE IN LARICE
Scala 1:50


SEZIONE




PROSPETTO



ESEMPIO




ALLEGATO A
alla deliberazione n° 15 del 23.12.2016



IL SEGRETARIO
dot. Giuseppe Stefani

Questo disegno e' proprieta' riservata e non puo' essere copiato, riprodotto, o mostrato a terzi senza nostra autorizzazione scritta.
(Legge 22 aprile 1941, n°633 - art. 2875 e segg. C.C.)

		FUNIVIE MADONNA DI CAMPIGLIO S.P.A.	
Via Pisanella 12 - 38024 Madonna di Campiglio (TRENTO)		Tel. 0465 447744 fax 0465 447709 e-mail info@funiviemadonnapio.it	
Provincia di Trento	Comune di Ragoli II	Loc. Madonna di Campiglio	Responsabile progettazione:
- SKI AREA MADONNA DI CAMPIGLIO - Tracciato per slittini su sedime strada forestale Monte Spinale - Malga Fevri - partenza Segg. Spinale 2			
TITOLO TAVOLA:	PLANIMETRIA, PARTICOLARI		TAVOLA N°
STATO:			02
PROGETTO N°:	08/2016	DISEGNIATO DA:	L.B.
VERIFICATO DA:		DATA:	Settembre 2016
MODIFICA:		MODIFICATA DA:	Dicembre 2016
SCALA:	1:2000 - 1:50		



LEGENDA PLANIMETRIA

- Pista esistente
- Impianti di risalita
- Strada forestale esistente
- Area sciabile PUP
- Parco Naturale Adamello Brenta
- Barriere di protezione in larice naturale
- Tracciato sci alpino/claspole alternativo

CONCESSIONE IN USO DI AREE

TRA LE PARTI:

1. La Comunità delle Regole di Spinale e Manez, con sede in Tre Ville, in via Roma n.19, C.F. 00324520220, rappresentata dal Presidente pro tempore Castellani Zeffirino, nato a Ragoli il 25.09.1949 residente a Ragoli, il quale agisce in esecuzione della deliberazione dell'Assemblea Generale n.15 di data 23.12.2016, immediatamente eseguibile (allegato sub "B");

2. Funtive Madonna di Campiglio S.p.A. con sede in Madonna di Campiglio (Trento), codice fiscale 00107390224, regolarmente costituita e registrata presso il Tribunale di Trento al n.3943 del Reg. Soc., rappresentata dal Presidente pro tempore Colini Sergio, nato a Pinzolo il 13-06-1948, C.F. CLL SRG 48H13 G681T - domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente, il quale agisce con il più ampio mandato giusto verbale del Consiglio di Amministrazione di data 13-09-2014

PREMESSO CHE:

- Con nota data 12 settembre 2016 (prot. 2370) Funtive Madonna di Campiglio s.p.a. ha chiesto l'implantamento della superficie concessa in uso relativa a mq 3.304 della p.f. 30/1 e mq 4.376 della p.f. 28/1 sul C.C. Ragoli II (complessivi mq 7.680), per l'utilizzo di parte del sedime della strada forestale Fevri per realizzare nella stagione invernale una pista per slittini riguardante i tratti Fontana dei Fevri-malga Fevri-Monte Spinale, precisando che "non sono previste lavorazioni di nessun tipo ma solamente la battitura con gatto delle nevi della strada esistente, fatto salvo il posizionamento di alcune barriere in legno di lare naturale in alcuni brevi tratti della strada al fine della sicurezza", come evidenziata nella planimetria a firma dell'ing.


Giordano Farina di data settembre 2016, approvata con deliberazione dell'Assemblea generale 15/2016 (allegato sub "A");

- La concessione in uso di terreni demaniali da parte della Comunità delle Regole di Spinale e Manez alle Funtive Madonna di Campiglio S.p.A. è regolata fino al 30.09.2022 dal contratto Rep. 86.022 del notaio dott. Franceschetti Paolo di data 04 novembre 2010. Ai sensi del punto 3 di tale contratto è previsto che: "In caso di aumenti delle superfici occupate per modifiche di tracce di impianti e piste esistenti, autorizzati dalle competenti Autorità e concessi da questa Comunità, il canone annuo al metro quadrato da applicare alle nuove superfici corrisponderà a quello in atto per le attuali superfici, come aggiornato, ai sensi del punto 2 del presente contratto, al momento del rilascio da parte della Comunità delle Regole dell'autorizzazione all'implantamento...."

Il punto 2 del contratto prevede l'aggiornamento annuo con l'applicazione del 100% dell'indice ISTAT dell'anno precedente (100% dell'incremento nazionale del costo della vita con base il mese di luglio). Il pagamento del canone annuo avverrà in due rate anticipate di uguale importo, scadenti il 01 ottobre e il 01 aprile di ciascun anno. Il canone annuo di concessione in uso al metro quadrato pagato dalle Funtive Madonna di Campiglio S.p.A. risulta ad oggi pari ad Euro 0,15=-.

- I beni oggetto del presente contratto sono gravati da uso civico e pertanto si procederà alla sospensione del vincolo dell'uso civico, insistente su parte delle pp.ff. 30/1 e p.f. 28/1 in C.C. Ragoli II parte, come rappresentato nelle planimetrie a firma ing. Farina per due anni, dal 23 dicembre 2016 sino al 22 dicembre 2018, dando

ALLEGATO B
alla delib. 15 del. 23.12.2016

IL SEGRETARIO
dot. Giuseppe Stegani


atto che non necessita, ai sensi dell'art. 15, comma 6 della L.P. 6/2005 l'acquisizione dell'autorizzazione alla sospensione dell'uso civico da parte della PAT – Servizio Autonomie Locali.

- Con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 15 di data 23.12.2016, immediatamente eseguibile, si autorizzava la stipula del presente contratto.

Le Parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che forma parte integrante ed sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano di comune accordo quanto segue:

CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO

1. La Comunità delle Regole di Spinale e Marez concede in uso alla Funtive Madonna di Campiglio S.p.A., che accetta:

- le porzioni della p.f. 30/1 per mq 3.304 e della p.f. 28/1 per mq 4.376 (complessivi mq. 7.680) in C.C. Ragoli Il parte, come evidenziate nell'allegata planimetria a firma ing. Farina di data settembre 2016 approvata don deliberazione dell'Assemblea Generale 15/2016 (allegato sub "A"), di aree concesse in uso per pista per slittini ;

2. Il terreno in questione viene concesso in uso per consentire l'utilizzo di parte del sedime della strada forestale Fevri per realizzare nella stagione invernale una pista per slittini riguardante i tratti Fontana dei Fevri-Malga Fevri-Monte Spinale (planimetrie sub "A"), e il successivo esercizio della pista così realizzata.

3. La durata della concessione è concordemente fissata per due anni, dal 23 dicembre 2016 sino al 22 dicembre 2018.

4. Le parti si danno reciprocamente atto che, con la concessione in uso della pista come sopra descritta, la superficie complessiva, è pari a mq. 7.680. Ai sensi dell'art. 3 del contratto Rep. 86.022 del notaio dott. Franceschetti Paolo di data 04 novembre 2010 è previsto che: "In caso di aumenti delle superfici occupate per modifiche di tracce di impianti e piste esistenti, autorizzati dalle competenti Autorità e concessi da questa Comunità, il canone annuo al metro quadrato da applicare alle nuove superfici corrisponderà a quello in atto per le attuali superfici, come aggiornato, ai sensi del punto 2 del presente contratto, al momento del rilascio da parte della Comunità delle Regole dell'autorizzazione all'ampliamento...". L'ultimo canone di affitto annuo al metro quadrato pagato dalle Funtive Madonna di Campiglio S.p.A. risulta pari ad Euro 0,15.=.

5. Sulla base di quanto sopra riportato, parti concordano il pagamento del canone oggetto della presente concessione dal 23.12.2016 al 22.12.2018 al prezzo di Euro 0,15 al mq. pari a complessivi Euro/annui 1.152,00.= (mq. 7.680 x Euro/mq.0,15) da pagarsi alle scadenze previste nel contratto Rep. 86.022 notaio Franceschetti di data 04 novembre 2010.

- dal 23.12.2016 al 22.12.2018 con l'aggiornamento ISTAT e le scadenze previste ai sensi del vigente contratto regolante i rapporti con le Funtive Madonna di Campiglio S.p.A. - Rep. 86.022 notaio Franceschetti di data 04 novembre 2010.

6. Alle date di scadenza del 30.09.2022 il rapporto concessorio di cui al presente atto cessa di diritto, rimanendo escluso il rinnovo automatico

del medesimo. Alla Comunità delle Regole di Spinale e Manez spetta comunque, anche nella costanza del rapporto concessorio, di procedere a revoca dello stesso per ragioni di pubblico interesse.

7. Funtive Madonna di Campiglio S.p.A. si accolla l'onere di rimuovere al termine di ciascuna stagione invernale le barriere di protezione lungo la pista per slittini, come previsto nello studio di impatto ambientale presentato dall'impresa richiedente a corredo del progetto dell'intervento in parola.

8. Alla scadenza della presente concessione la Società concessionaria è obbligata a rimuovere integralmente tutte le strutture da essa realizzate sui terreni dati in concessione nessuna esclusa ed a ripristinare la situazione dei luoghi preesistente.

9. La Società si impegna ad utilizzare i terreni secondo le norme contenute nel presente atto, le disposizioni di legge e le regole tecniche di buona gestione e conduzione nell'esercizio delle piste da sci e delle attività connesse garantendo sin da ora l'adozione di tutte le misure di custodia, sicurezza e garanzia in relazione alle persone ed ai beni. Tutti i danni causati alle persone e ai beni dall'esercizio delle attività che hanno per oggetto terreni concessi con il presente atto, sono a carico esclusivo della Società concessionaria, la quale dichiara sin da ora di tenere indenne e sollevata la Comunità concedente da ogni danno o richiesta di danno che venisse formulata da terzi:

10. Non sono ammessi taciti subingresso o sostituzioni di Società, senza il consenso della Comunità delle Regole di Spinale e Manez. Resta fermo in capo alla Funtive Madonna di Campiglio S.p.A. l'onere di richiedere agli organi competenti tutti i nullaosta, autorizzazioni, concessioni ed altri permessi comunque denominati che si rendessero necessari ai sensi della vigente legislazione in relazione all'utilizzo di quanto concesso con il presente atto.

11. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rimanda alle condizioni stabilite nel contratto Rep.86/022 notaio Franceschetti di data 04 novembre 2010. Tutte le modifiche al presente contratto si ritengono valide ed operanti se apportate per iscritto e controfirmate dalle parti.

12. Tutte le spese, oneri ed adempimenti inerenti e conseguenti al presente contratto, incluse quelli notarili e di registro, sono a carico della Società "FUNIVIE MADONNA DI CAMPIGLIO S.P.A.".

Ai fini della tassazione del presente atto le parti evidenziano che lo stesso non è soggetto ad I.V.A. ma ad imposta di registro nella misura del 2%, ai sensi dell'art. 9 della tariffa, parte prima, allegata al T.U. 131/1986 (come confermato dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 166/E del 25 ottobre 2001).

13. Le parti contraenti, consapevoli delle responsabilità perni cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, previo richiamo da parte del Notaio autenticante delle norme di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dichiarano:

- ai fini dell'art. 35, comma 22 della Legge 4 agosto 2006 n. 248:

- che il corrispettivo immediatamente dovuto per effetto del presente atto è stato pagato mediante: * bonifico bancario di data XXXXXX 2013, dal C/C n. xxxxxxxx della Società "FURNIVIE MADONNA DI CAMPIGLIO SPA" in essere presso la xxxxxxx , dell'importo di Euro 12.483,09=, accreditato a favore della "COMUNITA' DELLE REGOLE DI SPINALE E MANEZ" sul conto corrente n. 0000 0131 521 presso la Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord Est S.P.A. con sede in Trento;

- che per la conclusione del presente contratto non si sono avvalse dell'opera di alcun mediatore.


Letto accettato e sottoscritto.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Zeffirino Castellani

IL MEMBRO ANZIANO
Serafino Leonardi

IL SEGRETARIO
dott. Giuseppe Stefani




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ai sensi dello Statuto della Comunità e di legge:

- negli Albi della Comunità posti nei tre Comuni
- sul portale telematico www.albotelematico.tn.it


dal giorno **28/ 12 /2016** per rimanervi fino al giorno **07/ 01 /2017**



IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è **stata dichiarata immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'articolo 79 comma 4 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento di Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPR. 1 febbraio 2005 n.3/L.



IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il **08/ 01 /2017**, a seguito di pubblicazione per dieci giorni consecutivi, nelle forme previste, ai sensi dell'articolo 79 comma 3 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento di Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPR. 1 febbraio 2005 n.3/L.

IL SEGRETARIO